

Ai comuni della Regione Puglia

e p.c. agli Ambiti Territoriali di Caccia - ATC

OGGETTO: Chiarimenti e direttive operative in merito al rilascio del Tesserino Venatorio Regionale – Verifica versamenti tasse di concessione governativa e regionale. Precisazioni all'art. 12 del calendario venatorio stagione 2026/27 approvato con DGR 995/2026.

Con la presente nota si intende fornire un definitivo chiarimento operativo in ordine alle procedure di rilascio del tesserino venatorio regionale, con specifico riferimento alla verifica del versamento della tassa di concessione governativa e della tassa di concessione regionale, come disciplinato dall'art. 12 del vigente Calendario Venatorio Regionale.

Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 disciplina l'applicazione, la misura e le modalità di riscossione delle tasse sulle concessioni governative (TCG) dovute allo Stato per il rilascio, il rinnovo o l'uso di specifici provvedimenti amministrativi, licenze e autorizzazioni. Nel caso di specie l'Articolo 5 della Tariffa allegata al decreto disciplina la tassa di concessione governativa specifica **per la licenza di porto di fucile, estesa anche all'uso di caccia.**

Il pagamento della Tassa, di durata annuale, è condizione per il mantenimento dell'efficacia del porto d'armi, anche ai fini venatori, decorre dalla data di emanazione della licenza, non coprendo invece l'anno solare, e va effettuato prima di compiere atti d'uso dell'arma nel periodo di riferimento. In difetto, la licenza perde efficacia temporale per l'esercizio della caccia.

L'Art. 50 della L.r. 59/2017 – **Tasse di concessione regionale**, norma scopo, entità e modalità di pagamento della tassa per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio. E allo scopo di armonizzare i pagamenti, quello statale connesso all'uso dell'arma anche per finalità di caccia con quello regionale esplicitamente finalizzato all'esercizio dell'attività venatoria, dispone al comma 4, secondo periodo, che ... **i versamenti delle tasse di concessione governativa e regionale devono essere concomitanti.**

Al successivo comma 4 è aggiunto che *“Agli effetti delle tasse annuali, governative e regionali, si intende per anno il periodo di dodici mesi decorrente dalla data di emanazione della licenza. A partire dall'anno successivo a quello di rilascio o rinnovo della licenza per uso caccia, i versamenti delle tasse annuali di concessione governativa e regionale devono essere effettuati in concomitanza.*

Tralasciando altri aspetti procedurali disciplinati dal comma 4, la richiamata disposizione prevede, quale regola generale, la concomitanza dei versamenti delle suddette tasse di concessione.

Pertanto, con riferimento all'art. 12 del calendario venatorio stagione 2026/27 approvato con DGR 995/2026, in particolare al terzultimo capoverso, pag. 47302 del BURP n. 621 del 03.08.2026, con *incipit* “Entrambi i versamenti...”, si precisa che a seguito di approfondimenti legali e in linea con la prassi amministrativa storicamente consolidata presso gli Enti locali, si rende



necessario ribadire che **la mancata contestualità temporale del pagamento della tassa governativa e di quella regionale NON costituisce causa ostativa per il rilascio del tesserino venatorio.**

Pertanto, **si autorizzano i Comuni in indirizzo a procedere al regolare rilascio del tesserino venatorio anche nei casi in cui i pagamenti delle due tasse non siano stati effettuati contestualmente** e che vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

1. **Il pagamento della sola tassa di concessione regionale all'abilitazione dell'esercizio dell'attività venatoria potrà (non dovrà) essere coincidente o successivo al pagamento della tassa di rilascio del porto di fucile, anche per uso caccia, oppure**
nei limiti espressamente consentiti dall'art. 12 del vigente Calendario Venatorio, caso più raro, **il solo pagamento della tassa di concessione regionale anticipato per un massimo di 15 giorni nei casi di rinnovo del titolo.**
2. Entrambi i versamenti risultino regolarmente effettuati per l'annualità in corso.

Si precisa, a tal fine, che il compito degli uffici comunali è limitato alla verifica dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo di pagamento annuale di entrambe le tasse.

Certi di una Vostra fattiva collaborazione, si invitano gli uffici in indirizzo ad uniformare le proprie procedure interne a quanto sopra disposto.

Cordiali saluti,

Il Funzionario/EQ

Dott. Pasquale Giura _____

Il Funzionario/EQ

Dott.ssa Simona Sansevrino _____

Il Dirigente di Servizio

Dott. Aldo di Mola _____

Il Dirigente di Sezione

Dott. Domenico Campanile _____